



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di TERNI

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL D.LGS N. 163/2006

Approvato con deliberazione G.C. n. 114 del 16/05/2017

Modificato con deliberazione dG.C. n. 189 del 18/07/2017

Art. 1. OBIETTIVI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
4. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999.
5. Gli incentivi di cui al precedente comma sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
6. Gli incentivi di cui al presente comma sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
7. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, nonché la progettazione di strumenti urbanistici.
8. Gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere corrisposti ai dirigenti.

ARTICOLO 2. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico dell'opera.
2. Tali risorse sono ridotte allo 1,7 per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro; sono ridotte allo 1,5% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro e sono ridotte allo 1,4% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.
3. Nel caso in cui non sia attestata da parte del dirigente una causa di complessità tali risorse sono ridotte nella misura dello 0,2% dell'importo posto a base d'asta.
4. Le cause di complessità sono le seguenti:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

5. Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DLgs n. 163/2006, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 40% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi.

ARTICOLO 3. DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. L'80% del "fondo" di cui al presente regolamento è ripartito secondo le regole del presente regolamento tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica.
2. Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

ARTICOLO 4. PRESUPPOSTI

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui all'articolo 93, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 con provvedimento del dirigente, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. In tali incarichi devono essere individuati anche tutti i soggetti con compiti di supporto.
2. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.
3. Lo stesso dirigente verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.
4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono:
 - a) il responsabile del procedimento;

- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale tecnico diverso da quello incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente ovvero del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 5. RIPARTIZIONE

1. L'80% del "Fondo" è ripartito, dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per come riassunte nelle tabelle allegate al presente articolo.
2. Sono inclusi nella percentuale ripartita gli oneri previdenziali, assistenziali ed il contributo IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuiti più incarichi se compatibili; in tal caso la percentuale spettante risulterà dalla somma degli incentivi previsti.
4. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre PA, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. I pagamenti sono disposti dal dirigente del settore preposto, su proposta del Rup, una volta che le attività siano state interamente svolte con esiti positivi. Il provvedimento deve motivare l'eventuale suddivisione interna delle percentuali di incentivo sulla base del contributo apportato.
6. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente.

Tab. 1 – Percentuali di ripartizione		
A	Responsabile del procedimento	17%
B	Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione)	30 %

C	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure (dipendente che firma in qualità di direttore dei lavori – tecnico che esegue i rilievi metrici, tiene i libretti delle misure ed il registro di contabilità, firmandoli con assunzione di responsabilità congiuntamente al direttore dei lavori)	20%
D	Coordinatore per la sicurezza (professionista dipendente con abilitazione di legge che firma i piani di sicurezza)	6%
E	Collaudo Tecnico – Amministrativo Certificato di regolare esecuzione (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere collaudate tra i dipendenti aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e che firmano l'atto di collaudo)	10%
F	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	17%

Tab. 2 – Ripartizione delle percentuali in relazione alla tipologia di incarico affidato		
A	Responsabile del procedimento	17%
	Fase progettuale – procedura di affidamento	5%
	Fase esecutiva	5%
	Validazione	7%
B	Progettista	30%
	progettazione preliminare/studio di fattibilità	10%
	progettazione definitiva	10%
	progettazione esecutiva	10%
C	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure	20%
	Direttore Lavori	17%
	Contabilità e misure	3%
D	Coordinatore per la sicurezza	6%
	In fase di progettazione	3%
	In fase di esecuzione	3%
E	Collaudo Tecnico – Amministrativo Certificato di regolare esecuzione	10%
F	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	17%
F.1	Personale tecnico	9%
F.2	Personale amministrativo	8%

ARTICOLO 6. CORRELAZIONE CON IL SALARIO ACCESSORIO

1. La indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di produttività, giusta previsione della contrattazione decentrate, sono tagliate, nel caso in cui superino i valori di cui alla tabella allegata al presente articolo, nella misura prevista di seguito:

Compenso professionale	Taglio della retribuzione di risultato/produttività
Da 3.001,00 a 15.000,00	20%
Oltre 15.000,00 euro	50%

ARTICOLO 7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme di cui alla presente parte del regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente. **Esse si applicano alle attività svolte tra il 19 agosto 2014 ed il 18 aprile 2016.**